
Corte di Cassazione VI Sezione Penale - n. 33999 del 3 agosto 2015 – Pres Milo

Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo – circolazione abusiva – art. 213 comma 4 cds – art 334 comma 2 cp – concorso apparente di norme

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 cds quarto comma e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 codice penale. Si tratta infatti di un concorso apparente di norme, in quanto la norma amministrativa de qua è speciale rispetto a quella penale, che prevede varie condotte penalmente rilevanti, quali la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione, nonché il deterioramento della cosa sottoposta a sequestro. Viceversa l'art 213 comma 4, si riferisce esclusivamente alla condotta di colui che circola abusivamente con il veicolo, durante il periodo in cui lo stesso è sottoposto a sequestro.

1. PMW impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale, a conferma della condanna emessa in primo grado dal Tribunale della stessa città, il ricorrente stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 334, comma II, cod.pen, per aver consentito la circolazione del mezzo di sua proprietà sottoposto al sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge giacché la condotta riscontrata dà luogo all'illecito amministrativo di cui all'art. 213 comma IV codice della strada non al reato contestato.

3. Il ricorso è fondato.

4. Vero è che la circolazione del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, posta in essere dal proprietario cui il bene è affidato in custodia, dà corpo ad una ipotesi di amotio che in linea di principio concreta l'ipotesi della sottrazione sanzionata dal comma II dell' art. 334 cod.pen. ; è del pari vero tuttavia che, secondo la consolidata interpretazione offerta da questa Corte (cfr Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2000 Rv. 248721; più di recente cfr anche Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014 - dep. 1 13/10/2014, Magrini, Rv. 260446) la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen.

Tanto perché la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Secondo le Sezioni Unite sopra richiamate, infatti, gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213 C.d.S., comma 4, (in particolare, il fatto che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 c.p. integra l'ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusivamente la condotta di chi circola abusivamente") con la conseguenza che la su indicata disposizione normativa deve essere ritenuta speciale ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma 1 e che il concorso con l'art. 334 c.p. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma - deve essere ritenuto apparente.

Nel caso, dunque, ricorrevano i presupposti dell'illecito amministrativo sopra indicato, dovendosi per contro escludere la configurabilità del reato contestato.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 24 giugno 2015